

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 1 ROMA 4



COMUNE DI CIVITAVECCHIA



COMUNE DI SANTA MARINELLA



COMUNE DI ALLUMIERE



COMUNE DI TOLFA



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



REGIONE
LAZIO

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
UFFICIO DI PIANO**

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.d.O.)

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI ESSENZIALI DEL DISTRETTO ROMA 4.1

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONI

**RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
NEI COMUNI DEL DISTRETTO 1 ROMA 4 (COMUNI DI CIVITAVECCHIA, SANTA
MARINELLA, TOLFA E ALLUMIERE)**

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Con l'appalto "rafforzamento del servizio sociale professionale" si intende realizzare una serie di interventi, spesso in situazioni di disagio sociale, sia di gruppi (soprattutto famiglie con minori) sia di singoli, finalizzati a gestire la comunicazione e l'informazione relative all'inclusione sociale dei cittadini.

Le figure professionali impiegate nel servizio dovranno svolgere attività caratterizzate da interdisciplinarietà, interdipendenza teorico-pratica e collegamento con diversi enti e istituzioni pubbliche e private (Centro per l'impiego, ASL, Tribunale Civile e per i Minorenni, Forze dell'Ordine, Organizzazioni Imprenditoriali, Organizzazioni del Terzo Settore, ecc.). Ciò comporterà, di conseguenza, un corretto utilizzo degli strumenti scientifici e metodologici indispensabili per affrontare situazioni problematiche, anche di elevata complessità.

Le figure professionali richieste per offrire un servizio di successo, dovranno:

- operare con un'elevata autonomia;
- possedere adeguate competenze e capacità di analisi e valutazione della domanda e dei bisogni dell'utenza di riferimento;
- costruire progetti individualizzati di assistenza e determinare interventi e azioni finalizzati al superamento della condizione di disagio e all'inclusione sociale.

Art. 2 – Finalità del progetto

Le figure professionali coinvolte, oltre ad operare in conformità alle modalità descritte al precedente articolo, dovranno svolgere le seguenti attività:

- presa in carico del nucleo familiare;
- definizione del progetto personalizzato e del patto per l'inclusione sociale, sulla base dell'analisi svolta nella fase del pre-assessment e degli incontri con la famiglia;
- attivazione di prestazioni sociali e interventi in rete con altri servizi pubblici e privati del territorio, all'interno del sistema dei servizi, e interventi per l'inclusione attiva, quali l'inserimento al lavoro (orientamento, formazione, misure di attivazione lavorativa, accompagnamento all'avvio di rapporti di lavoro, ecc.) e interventi educativi - anche domiciliari - per gli adulti e la famiglia;
- partecipazione all'equipe multidisciplinare;
- colloqui e visite domiciliari a cadenza periodica per la verifica del buon andamento del progetto personalizzato;
- lavoro di rete con soggetti pubblici e privati per creare opportunità utili ai progetti di inclusione socio-lavorativa;
- incontri periodici dell'equipe per la verifica del buon andamento del progetto personalizzato ed eventuale rimodulazione del progetto se necessario;
- monitoraggio e raccolta dati delle progettualità avviate;
- raccordo con gli operatori dei servizi territoriali, con i volontari e le organizzazioni pubbliche e private che operano nel contrasto alla povertà;
- raccordo con l'Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario RM 4.1 per le attività di monitoraggio e verifica dei risultati;
- Attività di front office- e back office;
- Situazioni di maltrattamento-abuso –abbandono e violenza sui minori;
- Elaborazione di indagini-proposte- progetti – interventi per conto del Tribunale per i Minorenni di Roma;
- Elaborazione di indagini-proposte- progetti – interventi per conto del Tribunale Civile – Giudice Tutelare;

- Raccogliere e rispondere a tutti i tipi di segnalazioni riguardanti i minori da parte della Autorità Giudiziaria e delle Forze dell'Ordine;
- Raccogliere e rispondere a tutti i tipi di segnalazioni riguardanti i minori da parte delle scuole;
- Sostegno alle famiglie e ai minori nei casi di processo penale minorile;
- Interventi di regia con gli altri Servizi territoriali per l'attivazione di una rete di servizi che supporti i minori e le loro famiglie ;
- Evasione di obbligo scolastico e relative procedure;
- Inserimento di minori in strutture residenziali ed elaborazione di relativo progetto di intervento;
- Inserimento di minori in affidamento familiare (Legge 184/83) ed elaborazione di relativo progetto di intervento da sottoporre agli organismi giudiziari competenti;
- Predisporre e concordare l'invio dei minori e famiglia verso i vari progetti distrettuali di supporto attivi: percorsi socio-educativi -servizio di mediazione e consulenza familiare-progetto di orientamento e avviamento lavorativo per adolescenti;
- Segnalare di ufficio, agli organismi competenti, situazioni urgenti di pregiudizio e incuria di minori;
- Interventi economici, ordinari e straordinari, in favore di famiglie con minori, adulti, anziani in condizione di grave disagio socio-economico
- Assistenza Domiciliare
- Integrazione rette RSA, Centri riabilitativi residenziali e semiresidenziali
- Integrazioni rette Case di Riposo
- Segnalazione per l'apertura di procedimenti Tutela, Curatele, Amministratore di sostegno presso le competenti Autorità Giudiziarie.

Art. 3 – Destinatari del servizio

Sono destinatari dei servizi oggetto dell'appalto i soggetti residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario 1 Roma 4. L'ammissione agli interventi, prestazioni, ecc. è regolamentata dalla normativa nazionale, regionale e dai regolamenti di accesso.

Art. 4 – Durata dell'appalto

La presente procedura ha la durata di mesi 12. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una durata pari al contratto iniziale, qualora necessario per assicurare la continuità del servizio e comunque se saranno disponibili risorse finanziarie per la copertura della spesa.-La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. E' ammessa l'eventuale proroga tecnica del termine finale del contratto per il tempo necessario a procedere all'aggiudicazione definitiva della gara successiva.

Art. 5 – Organizzazione del Servizio

Il rafforzamento del servizio sociale professionale sarà realizzato in ogni Servizio Sociale dei Comuni del Distretto1 Roma 4 (Civitavecchia, S.Marinella, Tolfa e Allumiere), sotto il controllo della Direzione dell'esecuzione del contratto.

Le singole prestazioni dovranno essere rese in stretta integrazione con la più complessa organizzazione delle azioni socio-assistenziali realizzate dal Distretto1 Roma 4.

Per lo svolgimento delle attività proprie le figure professionali in ogni Servizio Sociale avranno a disposizione arredi, attrezzatura informatica, collegamento internet e linea telefonica.

Gli operatori effettueranno le prestazioni con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio e devono altresì tenere una condotta irreprensibile durante lo svolgimento del servizio.

Il personale garantirà il mantenimento del segreto su fatti e circostanze relativi a persone e dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio o in funzione dello stesso, nel pieno rispetto dell'attuale normativa di tutela della riservatezza. A tutto il personale è richiesta la disponibilità e la capacità a rapportarsi con i cittadini che si rivolgono ai servizi e con il personale del Comune con competenza e professionalità. Ogni operatore dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento con foto.

Gli operatori devono rispondere, per l'attività svolta al Responsabile del Procedimento del Servizio Distrettuale del Comune capofila di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché di eventuali difficoltà nei rapporti interpersonali operatori-utenti.

La Ditta aggiudicataria dovrà impiegare per il Servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale, al fine di garantire una continuità del servizio stesso, limitando il più possibile il turnover.

Art.6 - Personale

Per l'espletamento delle attività di "Rafforzamento del servizio sociale professionale" occorrono n. 6 Assistenti Sociali, abilitate all'esercizio della professione e, quindi, iscritte all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali istituito ai sensi della Legge 84/1993, come integrata dal D.P.R. n.328/2001, così distribuite:

1. Comune di Allumiere n.1 Assistente Sociale a 36 ore settimanali (dal lunedì al venerdì)
2. Comune di Tolfa n.1 Assistente Sociale a 36 ore settimanali (dal lunedì al venerdì)
3. Comune di S. Marinella n. 2 Assistente Sociale a 36 ore settimanali (dal lunedì al venerdì)
4. Comune di Civitavecchia n. 2 Assistenti Sociali a 36 ore settimanali (dal lunedì al venerdì)

Tale personale non deve aver subito condanne o avere procedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998 e deve altresì possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto con il pubblico.

In caso di sopravvenuta assenza di personale impiegato, l'affidatario deve garantire le condizioni standard del servizio, provvedendo alle sostituzioni immediate con personale idoneo, in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa regionale di settore. In tal caso, l'affidatario è tenuto a documentare all'amministrazione appaltante, contemporaneamente all'avvio al servizio del nuovo operatore, i relativi dati anagrafici, i titoli di studio ed i servizi svolti dal medesimo.

L'amministrazione appaltante ha diritto di richiedere la sostituzione del personale che non offra garanzie di capacità, che non tenga un contegno corretto o non risulti idoneo a perseguire gli obiettivi prefissi.

L'affidatario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui alla Legge 123 del 03.08.2007 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro". In particolare, dovrà presentare all'amministrazione appaltante il piano operativo della sicurezza e curare percorsi periodici di formazione ed aggiornamento degli operatori.

Alle figure professionali sarà riconosciuto il lavoro straordinario e le missioni saranno rimborsate all'interno dell'appalto.

La selezione del personale sarà a cura della ditta aggiudicataria.

L'affidatario si impegna ad assumere, in via prioritaria, compatibilmente con le professionalità necessarie per lo svolgimento dei servizi e delle attività, con la normativa da applicare e con la

disponibilità degli interessati, il personale della ditta uscente, purché gli addetti siano in possesso dei requisiti di legge previsti dalla vigente normativa.

L'affidatario dovrà far partecipare l'operatore a percorsi di formazione e dovrà garantirgli la supervisione (almeno una volta al mese). I costi di tali attività saranno a carico della ditta.

Art.7 – Cartella Sociale

Il personale individuato dovrà utilizzare quale strumento di lavoro la piattaforma ICARO, a cui sarà abilitato ad operare, ogni lavoratore usufruirà di giornate formative per l'utilizzo del software.

Art. 8 – Obblighi della Ditta appaltatrice

L'affidatario osserva le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di previdenza, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.

La ditta/impresa aggiudicataria è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni conseguente responsabilità.

Gli operatori devono essere tutti fisicamente idonei alla specifica mansione lavorativa come richiesto dalla vigente normativa in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

In ottemperanza alla vigente normativa in merito al contrasto della diffusione della pandemia da SARS-CoV2, la Ditta aggiudicataria si impegna a dotare il suo personale di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale necessari allo svolgimento delle attività, compresa la formazione specifica per il contrasto al CoViD-19 mediante sottoscrizione di un patto di corresponsabilità

L'affidatario dovrà applicare le norme contenute nel Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro secondo quanto previsto per la specifica qualifica degli operatori impiegati

L'affidatario è obbligato a stipulare, con onere interamente a proprio carico e prima della sottoscrizione del contratto, apposita assicurazione per la copertura dei danni di qualsiasi natura subiti o provocati dagli operatori del servizio in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto della convenzione. I massimali di detta polizza assicurativa dovranno essere non inferiori a:

RCT per sinistro - € 2.500.000;

RCT per persona - € 1.000.000;

RCT per cose - € 500.000;

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio.

L'affidatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni conseguente responsabilità.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare, entro tre giorni dall'accadimento, ogni eventuale infortunio, incidente, occorsi durante l'attività oggetto del presente bando.

Gli operatori devono essere tutti fisicamente idonei alla specifica mansione lavorativa come richiesto dalla vigente normativa in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'affidatario dovrà applicare le norme contenute nel Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro secondo quanto previsto per la specifica qualifica degli operatori impiegati.

L'affidatario dovrà fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione quali:

- numero unità;
- monte ore;
- CCNL applicato;
- qualifica;
- livelli retributivi;
- scatti di anzianità;

- sede di lavoro;
 - eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della Legge 12 marzo 1999 n. 69, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.
- Tanto al fine di consentire l'applicazione della clausola sociale ex art. 50 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 9 – Coordinamento, verifica e valutazione

Il Responsabile del Procedimento delle attività dell'Ufficio di Piano coordina le attività oggetto dell'appalto. In ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo il RUP del contratto espleta i controlli volti a verificare il pieno rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e la corretta esecuzione delle prestazioni richieste. Effettua inoltre la verifica periodica dei risultati conseguiti dal servizio e formula eventuali proposte di aggiornamento dei piani di intervento.

Gli strumenti di verifica e valutazione sono costituiti dagli incontri d'équipe tra i diversi operatori, dalle relazioni.

Art. 10 - Titolarità del Servizio e Trattamento Dati Personali

I servizi previsti dal presente appalto, ancorché gestiti dall' Affidatario per conto del Comune di Civitavecchia, sono servizi pubblici comunali.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è il Comune di Civitavecchia.

Il Responsabile ed i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando qualsiasi occasione di conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolari.

Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo da parte del Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

In virtù della designazione attribuita, il Responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo il Responsabile del trattamento si impegna a:

- a) trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento annesso al presente contratto. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell'Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello Stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico;

- c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
- e) rispettare le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;
- f) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;
- g) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
- h) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- i) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;
- j) attivarsi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Art. 11–Sub-Appalto

E' vietato il subappalto o la cessione del contratto, anche parziale, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 12 – Sospensione del servizio

In caso di eventi prevedibili che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, l'amministrazione appaltante dovrà essere avvisata con anticipo di almeno tre giorni lavorativi.

Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all'affidatario, la stazione appaltante si riserva la facoltà di addebitare alla stessa i danni conseguenti.

Art. 13 – Penalità

Qualora la stazione Appaltante, accerti il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto agli obblighi stabiliti nei documenti che compongono il contratto da parte dell'aggiudicatario, provvederà ad applicare le sottoelencate penali contrattuali:

- a. mancato servizio per un intero giorno: applicazione di una penale di € 500,00/giorno;
- b. mancato rispetto degli indirizzi e delle modalità organizzative (orari, giorni, procedure stabilite dalla stazione appaltante) applicazione di una penale di €. 350,00/giorno.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Nel caso di anomalie di servizio che comportino più forme di penalità, le penali corrispondenti sono da intendersi cumulabili. Le penali verranno applicate con Determinazione Dirigenziale fatto salvo il pagamento dei maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante, procederà alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate alla Ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. o PEC. ai fini dell'avvio del procedimento.

La fase successiva all'avvio del procedimento sarà gestita secondo quanto stabilito dalla L. 241/90 e s.m.i..

In caso di cumulo delle sanzioni la Stazione appaltante, sulla base della valutazione della gravità delle violazioni, potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Per il recupero delle penalità la Stazione appaltante potrà effettuare trattenute su quanto dovuto alla Ditta o sulla cauzione che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Per tutti gli altri aspetti non contemplati tra le inadempienze sopra menzionate la stazione appaltante, provvederà a diffidare con lettera raccomandata o via PEC, l'Aggiudicatario, assegnando un termine non superiore a 3 (tre) giorni dal ricevimento per ottemperare a quanto richiesto.

Art. 14– Cause di Risoluzione

- 1) La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi espressamente previsti dal presente capitolato e nei seguenti ulteriori casi:
 - a. qualora l'aggiudicatario violi il divieto di subappalto stabilito dall'art.11;
 - b. qualora vi sia la perdita di uno o più requisiti indispensabili richiesti dalla norma; qualora vi sia il mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti;
 - c. qualora vi siano comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno agli utenti;
 - d. qualora l'aggiudicatario non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia;
 - e. nel caso in cui sia stato assegnato un termine dalla Stazione Appaltante all'aggiudicatario per ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;

- f. nel caso in cui si accerti l'inadempimento delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010;
 - g. in ogni altro caso di grave inadempimento a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante.
- 2) In caso di risoluzione, alla Ditta verrà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, detratte le penalità e gli altri eventuali danni subiti dalla stazione appaltante, eventualmente incamerando la cauzione versata.
 - 3) Resta inteso che il contratto si intenderà risolto senza altra formalità e con sanzione amministrativa dell'incameramento della cauzione definitiva, fatte salve eventuali altre sanzioni anche di natura penale, qualora risulti che la Ditta aggiudicataria abbia prodotto false dichiarazioni relativamente ai punti del Bando di gara nei quali sono state previste dichiarazioni sostitutive.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. restano a carico dell'aggiudicatario gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata normativa. A tal fine l'aggiudicatario dovrà provvedere a comunicare al Comune di Civitavecchia il/i numero/i di conto corrente dedicato, i nominativi delle persone abilitate ad operare sul/i suddetto/i con i relativi Codici Fiscali, nonché impegnarsi ad inserire analoghe clausole sugli eventuali contratti stipulati con i propri fornitori ed a trasmettere copia degli stessi al Comune di Civitavecchia

Art. 16 – Corrispettivi

La liquidazione dei corrispettivi avverrà in forma posticipata, previa presentazione al Responsabile del contratto di fatture mensili entro i termini di legge, sulla base delle previste rendicontazioni. Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo dopo aver verificato la regolarità del DURC ed il pagamento dei tributi comunali, qualora abbia la sede nel territorio del Distretto.

Art. 17– Foro competente per le controversie

Tutte le controversie che non si siano potute definire con accordo bonario, saranno attribuite alla competenza del Foro di Civitavecchia. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18– Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.